

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi in Italia

di Antonella De Robbio

*Referente copyright Sistema Bibliotecario di Ateneo
Centro di Ateneo per le Biblioteche -Università degli Studi di Padova*

Premessa di contesto

La legge italiana sul diritto d'autore, **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", prevede delle eccezioni e limitazioni al CAPO V (che prima dell'entrata in vigore della Legge 248/2000 era titolato "Utilizzazioni libere").

In particolare la materia è trattata nella Sezione I - *Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni negli articoli 65-71 (decies)*

Mi limiterò ad approfondire in questa sede le eccezioni e limitazioni ai diritti che riguardano la sfera delle biblioteche, dopo una breve panoramica su tutti gli articoli che regolano forme di eccezione o di limitazione dei diritti. Il diritto d'autore nella legge italiana pone delle delimitazioni ben definite attorno alle opere che tutela, ma vi è una 'zona franca' per un uso consentito ove è possibile fruire dell'informazione per usi non a scopo di lucro, ma per il bene collettivo. Tale zona franca costituisce un'eccezione ai diritti degli autori. In tale zona franca si possono – seppur a fatica - muovere le biblioteche al fine di assicurare il diritto di accesso all'informazione a favore della collettività.

Gli usi consentiti per libere utilizzazioni riguardano riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento, esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare), accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto) oltre alla riproduzione, al prestito e ad alcune altre eccezioni al diritto di comunicazione per scopi di studio e di ricerca, come vedremo meglio nel seguito.

Le eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione in Italia per le biblioteche (Art. 68)

Le norme sulla riproduzione o reprografia sono state profondamente innovate dall'art. 9 del *D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68*, che ha recepito la sesta direttiva europea, ha portato significative modifiche all'art. 68 della legge di riferimento, la **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", in particolare al CAPO V.

Le modifiche apportate sono a svantaggio delle libere utilizzazioni prima previste dalla legge come eccezioni al diritto di riproduzione nell'ambito delle "utilizzazione libere" termine ormai scomparso dalla legge. Le attività reprografiche sono state profondamente limitate a seguito della nuova legge 248/2000 prima e, in seguito con il recepimento della sesta direttiva europea tramite il Decreto Legislativo 68/2003.

Si premette che la *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))*, nota come *Sesta Direttiva*, recepita – come detto sopra - a livello normativo italiano, armonizza l'analogico con il digitale. La Direttiva si occupa del diritto di "riproduzione" prevedendo in tale accezione del termine anche le riproduzioni digitali in qualsiasi forma o supporto. **L'art. 68 invece si limita solo alla copia cartacea.**

Il diritto di riproduzione, in particolare, ammette delle eccezioni, a certe condizioni e in modo diversificato. Con la nuova legge 248/2000, che si riferisce solo alla carta, l'eccezione al diritto di riproduzione per uso personale e soprattutto nelle biblioteche viene ricondotta dalla sfera delle "libere utilizzazioni" in cui si trovava prima delle modifiche attuate con la 248/2000 alla sfera della "*limitazioni dei diritti*": tale limitazione non richiede autorizzazione, bensì corresponsione di compenso. In questo modo si è compromesso fortemente il diritto di accesso all'informazione.

Le limitazioni ai diritti degli autori (o degli editori se vi è stata cessione) che si riferiscono alle operazioni effettuabili senza autorizzazione, e senza corresponsione di compenso sono:

- riproduzione di articoli di attualità, carattere economico, politico, religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte)
- riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo
- riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie
- citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici

Le limitazioni ai diritti degli autori (o degli editori se vi è stata cessione) per attività reprografiche effettuabili senza autorizzazione, ma con corresponsione di compenso sono tutte le altre.

L'art. 68 differenzia infatti le attività di riproduzione per i servizi di biblioteca da quelle per uso personale. Differenzia inoltre le attività reprografiche effettuate nelle biblioteche da quelle effettuate nelle biblioteche.

L'art. 68 risulta così formulato:

1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

3. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.

4. E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,

con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.

Sono evidenti le numerose ambiguità racchiuse nell'articolo 68, diviso in cinque commi. Ambiguità dovute ai numerosi interventi posti alla norma nel corso dell'approvazione del disegno di legge.

Va inoltre ricordato che a seguito della Legge 18 agosto 2000 n. 248 sono stati stilati accordi negoziali con la SIAE e altre categorie che rappresentano le biblioteche (Pubbliche/Coordinamento Comuni d'Italia, Nazionali/Ministero Beni Culturali, Scolastiche/Ministero Istruzione e così via ...) E' stato stilato un accordo tra CRUI e SIAE al quale hanno aderito le Università per le proprie biblioteche (firma del Rettore e conseguente pagamento di una quota forfettaria per poter fotocopiare entro i limiti di legge).

In sostanza a seguito dell'attuale assetto normativo in merito alle eccezioni al diritto di riproduzione che risulta un misto tra eccezione e limitazione del diritto, si possono individuare alcune linee guida:

- Si eseguono fotocopie unicamente a scopo di studio e di ricerca ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione.
- E' quindi possibile fotocopiare per uso personale, all'interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere protette dal Diritto d'autore.
- Per uso personale (nelle biblioteche delle università) purtroppo si intendono le fotocopie fatte dagli studenti.
- Le fotocopie fatte dal personale docente, ad uso ricerca, non sono (per fortuna) contemplate nell'accordo con la SIAE, quindi sono libere .
- Per propri servizi della biblioteca il limite non si applica.
- Nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, il limite del 15% posto dal comma 3 dell'art. 68 non si applica. Va detto che mancano completamente strumenti, come per esempio banche dati delle opere protette, messe a disposizione da AIE o SIAE: in assenza di tali strumenti risulta assai arduo il rispetto dei diritti, anche in considerazione del fatto che i diritti editoriali (come si è visto sopra) hanno una durata inferiore rispetto ai diritti d'autore e che tali diritti sono regolati da contratto. Non si può quindi sapere se un determinato testo è soggetto a diritto editoriale e fino a quando.
- Va considerato che comunque si può fotocopiare il materiale presente in biblioteca e non proveniente dall'esterno e che la riproduzione deve avvenire solo da un originale posseduto dalla biblioteca (sono vietate le copie delle copie).
- L'utente si assume ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotocopie, essendo severamente vietata - a norma delle vigenti disposizioni - qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale.
- Nei servizi di Document Delivery stranieri per esempio si usa apporre un timbro + data alle fotocopie effettuate.

In sintesi, vanno rispettati i seguenti punti

1. Va sottolineato che le biblioteche del sistema di ateneo **non** sono equiparabili a Centri Copia, ma che i servizi di reprografia sono da ricondursi in prevalenza ad un servizio interno rivolto al personale che afferrisce alle strutture (ricercatori, docenti, ...). Servizi di

fotocopiatura in questo contesto sono da ritenersi rientranti nel comma 2. del succitato articolo "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale". La ricerca è un fine istituzionale dell'ente università e il personale docente e ricercatore che vi afferrisce necessita di utilizzare il servizio, per articoli di riviste e brani di testo per usi correlati alla ricerca. Non si tratta quindi di uso personale ma di uso interno di servizio.

2. Le fotocopie per uso personale sono regolamentate nei commi 4. e 5 dell'art. 68
Il quarto comma si riferisce ai Centri Copia, i quali hanno già sottoscritto l'accordo con la SIAE (equo compenso)
Il quinto comma si riferisce alle biblioteche. Qui si possono ricondurre i servizi di reprografia per uso didattico rivolti agli studenti
3. Il limite è sempre e comunque del 15%, tenendo conto che tale limite risulta inapplicabile per i fascicoli di riviste che talvolta possono essere composti due o tre articoli. La fotocopiatura dovrà essere fatta nel rispetto del 15% del volume, esclusa la pubblicità.
4. La riproduzione di interi volumi è severamente proibita, salvo il caso che si tratti di opere rare fuori catalogo e comunque la riproduzione deve essere fatta da originale presente in biblioteca. Questo per sottolineare il fatto che non è possibile riprodurre gli "orphan book", libri di cui non si sa chi siano i detentori dei diritti (d'autore o editoriali)¹ al fine di incrementare le collezioni della biblioteca con testi interamente riprodotti. La riproduzione di un intero volume, se fuori dai cataloghi, è intesa solo da materiale posseduto. Resta inteso che ai fini della tutela le opere rare e di pregio non possono essere fotocopiate (limitazioni necessarie per garantire la conservazione delle opere).
5. E' sempre e comunque vietato "lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore" (comma 3 art. 68). Questo significa che non è possibile preparare a priori copie di volumi, o anche di capitoli di volumi, da mettere a disposizione degli studenti, anche dietro il solo rimborso spese, in quanto tale attività si configurerebbe come attività in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica.
6. E' necessario porre attenzione a quanto avviene all'interno dei servizi dati in appalto, inviando una nota in proposito che contenga le linee guida per il rispetto della legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni. Dovrebbe comunque essere stabilito, all'interno del capitolato, una clausola che imponga il rispetto della Legge 633/1941 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 68, e un'altra clausola di non responsabilità della biblioteca per eventuali azioni che violino la legge.

L'art. 68-bis riguarda la **copia temporanea**, o copia effimera, eccezione obbligatoria prevista dalla direttiva europea. Questa norma si riferisce alla riproduzione digitale ovviamente, alla copia cache.

Per le banche dati le attività di *riproduzione* rientrano nella sfera del diritto d'autore solo se siamo di fronte a banche dati con carattere di originalità. Altrimenti si usano termini come *estrazione* e *reimpiego* che posti in relazione esclusivamente al *diritto sui generis*.

L'eccezione per il prestito (art. 69)

Tra le eccezioni, come accordato dall'art. 69 della legge 633/1941 troviamo il prestito.

¹ Per saperne di più sugli orphan book vedere il documento dell'Università del Michigan <http://www.copyright.gov/orphan/comments/OW0565-UofMI.pdf>

L'art. 69 comma 1 della l.d.a. prevede il libero prestito nelle biblioteche anche delle opere tutelate dal diritto d'autore, con alcune eccezioni. In virtù del citato articolo è consentito il prestito delle seguenti opere:

Art. 69

1. *Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:*
 - a. *gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;*
 - b. *i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.*
2. *Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.*

L'ultima formulazione dell'articolo 69, stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

Come è noto, la Commissione europea ha aperto un'analogha procedura di infrazione anche nei confronti della Francia, della Spagna, del Portogallo, del Lussemburgo e dell'Irlanda; il Regno del Belgio, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003, è stato dichiarato inadempiente per gli obblighi imposti dagli articoli 1-5 della direttiva in questione.

Le biblioteche afferenti al MIUR (scolastiche e di università) potrebbero essere considerate esenti da eventuali pagamenti per tale diritto.

Al riguardo, è in fase di elaborazione un'iniziativa normativa di modifica del succitato articolo 69 della legge n. 633 del 1941. Questo provvedimento tiene conto della necessità di non gravare sull'utente finale e sulle biblioteche, individuando una soluzione volta ad non incidere sul diritto di prestito, che deve essere promosso ed agevolato in quanto servizio base, attesi i bassi indici italiani di lettura.

Per le biblioteche non MIUR si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un fondo per la remunerazione del prestito pubblico su cui far gravare gli oneri relativi alla remunerazione degli autori. Al finanziamento di tale fondo è previsto anche il concorso delle Regioni, in ragione dell'elevato numero delle biblioteche e delle altre istituzioni non statali aperte al pubblico che fa sì che il volume dei prestiti sia concentrato principalmente a livello locale. Questa situazione di fatto comporta il necessario coinvolgimento di risorse proprie delle Regioni nel finanziamento del diritto di prestito pubblico.

Per il prestito di *fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno*, oltre all'osservanza dei termini temporali va sottolineato che va prestato l'originale e non la copia fatta per uso di servizio interno.

In ogni caso per il materiale multimediale si fa riferimento all'art. 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 come modificato in particolare dal decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003.

*b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno **diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione**, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno **ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini**.*

Va posta particolare attenzione a quello che è definito “**atto di esercizio del diritto di distribuzione**”. Risulta spesso difficile se non impossibile il reperimento di informazioni sulla conclusione della "realizzazione" delle opere, con eccezione per i documentari.

Per tutti i casi in cui non sia noto questo "esercizio del diritto di distribuzione", si pone il problema di conteggiare 24 mesi dalla "realizzazione delle opere".

Altre eccezioni o limitazioni

L'**art. 65** riguarda gli **articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso**, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

L'**art. 66** riguarda i **discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo** tenuti in **pubbliche assemblee** o comunque in pubblico. Rientrano in tale eccezione anche gli estratti di conferenze aperte al pubblico, che possono essere liberamente riprodotte o comunicate al pubblico, purché si indichino la fonte e dati utili.

Opere o brani di opere possono essere riprodotti **a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative**, secondo quanto stabilito dall'**art. 67**.

Riporto per intero l'**art. 70** che riguarda il **riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico**

Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

L'**art. 71** si occupa di **bande musicali e fanfare**.

Mentre l'**art. 71-bis** risulta di interesse anche per le biblioteche in quanto riguarda eccezioni per utenti svantaggiati (**portatori di handicap**)

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano

direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

Nessun decreto ad oggi è stato emanato per l'individuazione delle categorie di portatori di handicap che dovrebbero beneficiare e fruire delle eccezioni.

Attenzione particolare invece va posta all'**art. 71-ter, eccezione per la ricerca che rientra nell'ambito del diritto di comunicazione e non di riproduzione.**

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Esiste inoltre una **limitazione al diritto di riproduzione di emissioni radiotelevisive**, rientrante più nel diritto di comunicazione che di riproduzione (a mio avviso), **entro comunità chiuse (ospedali e carceri)**, stabilita dall'**art. 71-quater** che prevede **equo compenso determinato** a seguito di **decreto del Ministro per i beni e le attività culturali**

Nella **Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale** gli **l'artt. 71-sexies e seguenti** consentono la **riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi** su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche e dietro compenso (quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore o importo fisso per apparecchio). Il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, agli autori e loro aventi causa e ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dagli articoli di legge.

La legge alla fine ricorda che tutte le eccezioni e limitazioni, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente (digitale), non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.